

Quesiti e Risposte sul Bando di Gara

L'Avviso di gara prevede, al punto III.2.2 b), "dichiarazioni bancarie di affidamento di almeno due istituti bancari per un importo corrispondente almeno al 3% del valore complessivo dell'affidamento".

QUESITI

"Se per dichiarazione bancaria di affidamento si intende uno specifico impegno della banca sul contratto oggetto di gara, o una dichiarazione che la Società concorrente ha presso l'istituto bancario aperture di credito pari ad almeno l'importo indicato".

Risposta: *Per dichiarazione bancaria di affidamento deve intendersi una dichiarazione dell'istituto di credito che attesti l'idoneità della società concorrente all'affidamento, in base ai parametri usualmente applicati dallo stesso istituto, per una cifra almeno pari alla percentuale indicata nel bando, senza alcuna assunzione di specifici impegni.*

"Se in caso di RTI costituenda, le due dichiarazioni bancarie di affidamento richieste debbano essere presentate dalla capogruppo (in analogia con la fidejussione provvisoria richiesta in fase di offerta) o dalla stessa capogruppo e da ogni società mandante e, in tal caso, se in quote corrispondenti alla quota di partecipazione al RTI assicurando l'importo totale complessivo".

Risposta: *In caso di RTI costituendo, le due o più dichiarazioni bancarie devono essere presentate sia dalla mandataria sia da ciascuna società mandante, in quote che potranno essere liberamente determinate, purché sia assicurata l'integrale copertura della percentuale richiesta dal bando e purché sia rispettato il disposto di cui al punto III.2.1. laddove prevede che "i requisiti di capacità economico finanziaria di cui al punto III.2.2., nel caso di ATI, ancorché non formalmente costituita, devono essere posseduti nella misura non inferiore al 40% dall'impresa mandataria e in misura non inferiore al 10% dalle imprese mandanti".*

"Se ogni dichiarazione di affidamento bancaria debba coprire un importo corrispondente al 3% o se tale importo, come sembrerebbe dall'avviso di gara, debba essere coperto dall'insieme delle due (o più) dichiarazioni presentate".

Risposta: *L'importo corrispondente al 3% del valore complessivo dell'affidamento deve essere coperto dall'insieme delle due o più dichiarazioni bancarie da presentarsi.*

"Di confermare il periodo di riferimento per le dichiarazioni bancarie e quindi se l'importo, che l'avviso indica come riferito al periodo di affidamento, debba essere calcolato su 10 anni, come indicato al punto III.2.2.b o 108 mesi (9 anni), come indicato al punto II.3".

Risposta: *Il periodo di riferimento per le dichiarazioni bancarie corrisponde alla durata dell'affidamento, pari a 108 mesi (9 anni), come indicato al punto II.3 del bando di gara. La diversa indicazione di cui al punto III.2.2.b deve intendersi frutto di mero errore materiale.*

"Se, in sostituzione di quanto sopra, è ammessa la presentazione di referenze bancarie attestanti la capacità finanziaria ed economica come previste dalla normativa vigente all'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.".

Risposta: *La previsione contenuta nel bando di gara, la cui portata è chiarita nelle risposte ai quesiti precedenti, indica quale debba essere il contenuto delle dichiarazioni bancarie richieste.*

QUESITO N° 1

Rif. Punto III.2.2) b): "...produrre dichiarazioni bancarie di affidamento di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93 per un importo corrispondente almeno al 3% del valore complessivo dell'affidamento per i dieci anni di durata."

- a) "Si chiede di chiarire se la durata dell'affidamento, e pertanto il suo valore complessivo, è effettivamente da riferirsi, ai fini di tale documentazione, a dieci anni o, secondo quanto specificato al punto II.3, alla durata dell'appalto di 108 mesi (cioè 9 anni)."

Risposta: *Il periodo di riferimento per le dichiarazioni bancarie corrisponde alla durata dell'affidamento, pari a 108 mesi (9 anni), come indicato al punto II.3 del bando di gara. La diversa indicazione di cui al punto III.2.2.b) deve intendersi frutto di mero errore materiale.*

- b) "Si chiede di chiarire, inoltre, se ognuna delle dichiarazioni indicate deve essere di importo corrispondente al 3% o se è possibile presentare due o più dichiarazioni la cui somma dei valori corrisponda al citato 3%"

Risposta: *L'importo corrispondente al 3% del valore complessivo dell'affidamento deve essere coperto dall'insieme delle due o più dichiarazioni bancarie da presentarsi. Non è, pertanto, necessario che ciascuna delle dichiarazioni abbia ad oggetto un importo pari a detta percentuale.*

- c) "Si chiede di chiarire se è ritenuta equivalente, e pertanto regolare ai fini dell'ammissibilità alla gara, una dichiarazione bancaria di affidabilità (intesa come capacità di credito) anziché di affidamento"

Risposta: *Per dichiarazione bancaria di affidamento deve intendersi una dichiarazione dell'istituto di credito che attesti l'idoneità della società concorrente all'affidamento, in base ai parametri usualmente applicati dallo stesso istituto, per una cifra almeno pari alla percentuale indicata nel bando, senza alcuna assunzione di specifici impegni.*

Trattasi, pertanto, di una dichiarazione bancaria di affidabilità (intesa come capacità di credito), da riferirsi all'importo corrispondente alla percentuale del valore complessivo dell'appalto indicata al punto III.2.2) b) del bando di gara.

QUESITO N° 2:

Rif. Punto III.2.1): requisiti art. 38 D.Lgs. 163/2006

"Si chiede se la dichiarazione di cui al punto III.2.1), riferita ai requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 punti b), c) m-ter), vada presentata sia dai procuratori speciali indicati CCIAA che dai procuratori ad-negotia non indicati in CCIAA."

Risposta: *La dichiarazione di cui al punto III.2.1., riferita all'art. 38 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006, deve essere presentata, in ossequio alla ratio della disposizione legislativa appena richiamata, da qualsiasi soggetto autorizzato a spendere il nome della società.*

QUESITI

Il punto III.2.1) richiede che il concorrente confermi l'assenza di cause d'esclusione anche mediante il rilascio di tutte le dichiarazioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, senza tuttavia specificare quali soggetti della società concorrente debbano nello specifico rendere tali dichiarazioni. Si chiede pertanto, anche in conformità con l'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, di confermare che tali dichiarazioni debbano essere rilasciate dai soggetti di seguito indicati:

- dal soggetto concorrente, in persona del legale rappresentante, con riferimento alle lettere a), e), f), g), h), i), j), k) ed n) del punto III.2.1) del bando di gara;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico del soggetto concorrente, nonché dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, con riferimento alle lettere b), c), d), e) ed m) del punto III.2.1) del bando di gara;
- dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico del soggetto concorrente cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara con riferimento alle lettere c) e d) del punto III.2.1) del bando di gara.

Risposta: Le dichiarazioni che il concorrente è tenuto a rilasciare ai sensi del punto III.2.1 del bando di gara dovranno essere espresse, in caso di partecipazione alla gara in forma societaria, dai soggetti di seguito indicati:

- ***quanto alle dichiarazioni di cui alle lettere a), e), f), g), h), i), j), k) ed n) del punto III.2.1. del bando, dalla società concorrente in persona del legale rappresentante;***
- ***quanto alle dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d) ed m) del punto III.2.1 del bando, fermo restando il disposto dell'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, da qualsiasi soggetto autorizzato a spendere il nome della società;***
- ***quanto alle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del punto III.2.1. del bando, da qualsiasi soggetto autorizzato a spendere il nome della società e, con specifico riferimento agli amministratori muniti di potere di rappresentanza e al direttore tecnico, da quelli attualmente in carica e da quelli cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.***

Il punto III.2.1) del bando di gara prevede che:

- a) "l'Ausiliario deve possedere in proprio e a pena di esclusione tutti i requisiti di ordine generale di all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e al punto III.2.1) del presente bando";
- b) "per partecipare alla procedura di gara i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro delle imprese [...]; b) conformità alle vigenti normative [...]. Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 5 della L.R. Emilia-Romagna n°30/1998 [...] i concorrenti devono riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.7.1993, e successivi eventuali aggiornamenti, e devono applicare il relativo contratto nazionale di lavoro del settore".

In considerazione della possibilità, prevista dal bando di gara, che tanto l'impresa concorrente quanto l'impresa ausiliaria siano società appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione Europea, si chiede di confermare che il possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera b) non sia richiesto per le società estere, in quanto ad esse non del tutto applicabili, e che pertanto queste ultime siano tenute, con riferimento ai requisiti di ordine generale, a dichiarare unicamente il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

In particolare, si ritiene non applicabile ad una società estera la dichiarazione relativa all'applicazione del contratto nazionale di lavoro del settore, mentre il requisito relativo alla conformità alle vigenti normative in materia di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali potrebbe essere dichiarato solo con riferimento ai corrispondenti requisiti previsti per l'ottenimento di titolo equipollente in capo alla società estera.

Risposta: *Tanto l'impresa concorrente quanto l'impresa ausiliaria, se stabilite in un paese europeo diverso dall'Italia, sono tenute, in ossequio all'art. 47 D.Lgs. n. 163/2006, a dimostrare l'iscrizione nell'albo o registro equipollente al Registro delle Imprese istituito, in Italia, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.*

Quanto all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore in questione, attualmente operante nel nostro Paese, l'impresa concorrente, ancorché stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, è tenuta, in base al punto III.2.1 del bando, ad obbligarsi, in caso di aggiudicazione della gara, all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore cui afferiscono le attività oggetto di affidamento.

Tale impegno non è, invece, richiesto alla società ausiliaria stabilita in uno Stato membro diverso dall'Italia purché la concorrente ausiliata assuma essa stessa detto impegno in sede di presentazione della manifestazione di interesse.

Si conferma, da ultimo, che il requisito relativo alla conformità alle vigenti normative in materia di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali può essere dichiarato con riferimento ai corrispondenti requisiti previsti per l'ottenimento di titolo equipollente in capo alla società estera.

Rif. Punto III.2.1): requisiti art. 38 D.Lgs. 163/2006

In caso di partecipazione di società i cui due soci, con partecipazione paritaria al 50%, risultino essere Enti Locali e non persone fisiche, va presentata la dichiarazione, di cui al punto III.2.1), dei legali rappresentanti di tali Enti attestante i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 punti b), c) ed m-ter)?

Risposta: *I legali rappresentanti degli Enti Locali aventi partecipazione paritaria al 50% all'interno della società non sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui al punto III.2.1. del bando di gara, a meno che non siano muniti di poteri di rappresentanza della società medesima.*

QUESITO N. 1

Con riferimento al Vostro precedente chiarimento per la documentazione di cui al punto III.2.2)b) con cui attestavate:

“Per dichiarazione bancaria di affidamento deve intendersi una dichiarazione dell’istituto di credito che attesti l’idoneità della società concorrente all’affidamento, in base ai parametri usualmente applicati dallo stesso istituto, per una cifra almeno pari alla percentuale indicata nel bando, senza alcuna assunzione di specifici impegni.”

Si chiede di chiarire se è ritenuta regolare ai fini dell’ammissibilità alla gara una dichiarazione bancaria che attesti quanto segue:

“Premesso che l’Impresa è da noi affidata, per complessivi €, ci dichiariamo disponibili, ove ne sussistano le condizioni, con l’osservanza delle norme regolamentari e subordinatamente a delibera degli organi competenti della nostra Banca, ad esaminare la richiesta da parte dell’Impresa, ed eventualmente ad assisterla, anche in considerazione dell’eventuale aggiudicazione del bando di cui alle premesse, mediante ulteriori interventi finanziari fino ad un ammontare complessivo massimo di €”

Risposta: Il testo di dichiarazione dell’istituto di credito formulato appare conforme a quanto richiesto al punto III.2.2 b) del bando di gara, in quanto, precisando la disponibilità a valutare la richiesta di affidamento, presuppone che la società richiedente sia idonea per un affidamento di importo pari a quello richiesto, nel rispetto delle ulteriori condizioni di cui al punto III.2.2.b).

QUESITO N. 2

Rif. Punto III.2.1): partecipazione in ATI o Consorzio

- a) si chiede di chiarire se è applicabile l’art. 37 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e se, in tal caso, l’impresa mandante o consorziata in fase di offerta, non già prequalificata, dovrà comunque possedere i requisiti minimi previsti per le mandanti di cui al punto III.2.1) e, in caso affermativo, con che modalità, in fase di offerta, dovrà documentare tali requisiti (per esempio mediante busta separata)

Risposta: si conferma che è applicabile l’art. 37 comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa che, trattandosi in questo caso di procedura ristretta, l’impresa mandante o consorziata dovrà essere prequalificata e dovrà, quindi, possedere tutti i requisiti previsti per le imprese mandanti dal punto III.2.1. del bando di gara.

- b) si chiede di chiarire se la percentuale posseduta dei requisiti di partecipazione debba corrispondere alla percentuale di esecuzione dei servizi che i membri dell’Associazione o Consorzio dichiarano di voler eseguire

Risposta: la percentuale posseduta dei requisiti di partecipazione deve corrispondere alla percentuale di esecuzione dei servizi da eseguire nel senso che i membri dell’associazione o del consorzio non potranno dichiarare di voler eseguire una percentuale di servizi superiore a quella di possesso dei relativi requisiti.

- c) si chiede di chiarire se la parte di esecuzione dei servizi che i membri dell’Associazione o Consorzio dichiarano di voler eseguire debba essere corrispondente alle quote di partecipazione all’ATI o al Consorzio

Risposta: si conferma che la parte di esecuzione dei servizi che i partecipanti all’ATI o al Consorzio dichiarano di volere eseguire non deve necessariamente corrispondere alle quote di partecipazione all’ATI o al Consorzio.

d) si chiede di chiarire se le quote di partecipazione all'ATI o al Consorzio devono corrispondere alle quote di partecipazione alla società da costituirsi a norma del punto III.1.3)

Risposta: si conferma che le quote di partecipazione all'ATI o al Consorzio devono corrispondere alle quote di partecipazione alla società da costituirsi a norma del punto III.1.3).

e) si chiede di chiarire se la parte di servizi che i membri dell'associazione o consorzio dichiarano di voler eseguire è da riferirsi, come unità di misura, ai km-vettura o all'importo in €.

Risposta: la parte di servizi che i partecipanti all'ATI o al Consorzio dichiarano di voler eseguire è da riferirsi alle vetture*km.

QUESITO N. 3

Rif. Punto III.2.2) A3): "avere un patrimonio netto (determinato ai sensi dell'art. 2424 c.c.) di almeno 5.000.000 EUR (cinque milioni) come risultante dall'ultimo bilancio approvato ..."

si chiede di chiarire, in caso di partecipazione, in qualità di mandante in ATI, di un consorzio costituito in forma di S.c.r.l. ai sensi dell'art. 2615-ter del C.C., se tale requisito possa essere attestato mediante avvalimento del requisito della società mandante dell'ATI che lo possiede per l'intero

Risposta: si precisa che il requisito di cui al punto III.2.2) A3) può essere attestato dalla mandante mediante avvalimento della mandataria purché sia comunque rispettato il disposto di cui al punto III.2.1), laddove prevede che "i requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2), nel caso di ATI, ancorché non formalmente costituita, devono essere posseduti nella misura non inferiore al 40% dall'impresa mandataria e in misura non inferiore al 10% dalle imprese mandanti". Pertanto, nel limite del 10%, il requisito dovrà essere attestato dalla mandante mediante dimostrazione nel possesso diretto ovvero mediante avvalimento del requisito di un soggetto esterno alla compagine dell'ATI e, in ogni caso, non partecipante alla gara.

QUESITI

- 1) Si chiede conferma che il concorrente che abbia presentato domanda di partecipazione e sia stato prequalificato in forma singola possa legittimamente presentare offerta in ATI con altro operatore economico che sia a sua volta prequalificato separatamente, anche nel caso in cui gli stessi siano legati da vincoli di controllo e/o collegamento.

Risposta: Il concorrente che abbia presentato domanda di partecipazione e si sia prequalificato singolarmente può presentare offerta con altri soggetti prequalificatisi separatamente che si trovino, rispetto al primo, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile solamente allorché sia stato preventivamente accertato, in sede di prequalificazione, che a tale situazione non corrisponda l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale. Il medesimo criterio interpretativo trova applicazione anche con riferimento all'ipotesi di società collegate.

- 2) Si chiede conferma che un operatore economico invitato singolarmente possa presentare offerta anche con operatori non prequalificati, in possesso dei requisiti di qualificazione.

Risposta: Un operatore economico prequalificatosi singolarmente può presentare offerta esclusivamente con operatori già prequalificati.

- 3) Si chiedono chiarimenti in ordine al punto III.1.3) dell'avviso di gara là ove prevede che "I componenti del raggruppamento aggiudicatario del servizio dovranno obbligarsi, all'atto della costituzione di cui sopra, a garantire, singolarmente e pro-quota, il corretto adempimento da parte della società aggiudicataria di tutte le obbligazioni che deriveranno in capo a quest'ultima dal contratto di servizio, secondo le modalità che saranno indicate nel bando di gara. La medesima disposizione si applica alle imprese socie della società consortile risultata aggiudicataria del servizio che siano indicate per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico previsti dal bando".

Considerato che l'avviso di gara prevede l'obbligo per le ATI di costituirsi in forma di società di capitali, anche consortile, ovvero società cooperativa, anche consortile, si chiede di illustrare cosa si intende con la locuzione "La medesima disposizione si applica alle imprese socie della società consortile risultata aggiudicataria del servizio che siano indicate per la dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico previsti dal bando", dal momento che le imprese facenti parte dell'ATI prima della costituzione della società non sono socie, diventando tali solo una volta che hanno appunto costituito la società; da questo punto di vista non si comprende perché l'avviso si riferisca solo alla società consortile.

- 3.A) Si chiede come si concilia la nascita di un nuovo soggetto giuridico (la società consortile) con la responsabilità pro quota dei soci in ordine alle obbligazioni derivanti dal contratto di servizio.

Risposta: l'obbligo di garantire pro quota la corretta esecuzione, da parte della società aggiudicataria, delle prestazioni oggetto del contratto di servizio è assunto, in base al richiamato punto III.1.3) del Bando di gara, "all'atto della costituzione" del nuovo soggetto giuridico. Tale obbligo è, dunque, assunto dai soci l'uno nei confronti dell'altro e, nel contempo, nei confronti della società appena costituita e non nei confronti di soggetti terzi, essendo, per ciò stesso, pienamente compatibile con la nascita di un nuovo soggetto giuridico.

3.B) Si chiede come si coordina la circostanza che i componenti del raggruppamento aggiudicatario del servizio dovranno obbligarsi, all'atto della costituzione di cui sopra, a garantire, singolarmente e pro quota, il corretto adempimento da parte della società aggiudicataria di tutte le obbligazioni che deriveranno in capo a quest'ultima dal contratto di servizio, secondo le modalità che saranno indicate nel bando di gara, con la previsione normativa secondo cui negli appalti di servizi non sussiste l'obbligo di corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando che ciascuna impresa deve essere qualificata per la parte di prestazione che si impegna ad eseguire.

Risposta: *L'obbligo di garantire pro quota la corretta esecuzione, da parte della società aggiudicataria, delle prestazioni oggetto del contratto di servizio, è assunto dai soci l'uno nei confronti dell'altro e, nel contempo, nei confronti della società appena costituita e si riferisce alle quote di prestazione che ciascun soggetto partecipante all'ATI e/o alla società appena costituita si impegna ad eseguire. Pertanto, esso non contrasta in alcun modo con il principio, di matrice giurisprudenziale, per cui, negli appalti di servizi, non vi è obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di prestazione che ciascuna impresa si impegna ad eseguire.*

3.C) Anche in virtù delle esposte richieste di delucidazioni, si chiede pertanto se un'impresa facente parte dell'ATI che presenta offerta, possa partecipare all'ATI stessa in misura differente rispetto alla parte di prestazione che si impegna ad eseguire.

Risposta: *Si conferma che un'impresa che presenta offerta può partecipare ad un'ATI in misura differente rispetto alla parte di prestazione che si impegna ad eseguire.*

3.D) In caso di risposta affermativa al quesito sub 3.C), si chiede se la società consortile possa indicare come esecutori del servizio soltanto alcuni soci, comunque in possesso dei requisiti per poter eseguire la quota di prestazione affidata, e se i rimanenti soci si possono limitare al conferimento di denaro o di beni in natura.

Risposta: *La società consortile può indicare come esecutori del servizio anche soltanto alcuni soci, comunque in possesso dei requisiti per poter eseguire la quota di prestazione affidata, potendo i rimanenti soci limitarsi al conferimento di denaro o beni in natura, purché siano state comunque rispettate, in sede di partecipazione alla gara, le percentuali di possesso dei requisiti (di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica) di cui al punto III.2.1 del Bando di gara.*

QUESITI

Con riguardo alla procedura in oggetto si chiede di rendere chiarimenti in ordine al seguente quesito:

- a) Il punto III.2.1) prevede che “è consentita la partecipazione alla gara delle imprese idonee singole, raggruppate o che dichiarino di volersi raggruppare ai sensi e nelle forme di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, che soddisfino a pena di esclusione i requisiti generali sopra elencati e le capacità economico-finanziaria e tecnica sub III.2.2) e III.2.3), nonché il requisito di accesso alla professione sub III.3.1), come di seguito meglio specificato”.

Con specifico riferimento al requisito di accesso alla professione sub III.3.1), si chiede di confermare che in sede di prequalifica sia sufficiente dichiarare il possesso del requisito dell’idoneità professionale all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali, non essendo invece in tale fase necessario fornire specifica indicazione dei singoli soggetti responsabili dell’esercizio richiamati nel secondo paragrafo del punto III.3.1).

In ogni caso, qualora occorra indicare nella domanda di partecipazione i soggetti responsabili elencati nel secondo paragrafo del punto III.3.1), si chiede di confermare che, essendo espressamente prevista nel requisito di capacità tecnica di cui alla lettera c) del punto III.2.3) del bando di gara l’alternativa tra tranvie e filovie per il soddisfacimento del suddetto requisito, possa essere alternativamente indicato il Direttore dell’esercizio filoviario o il Direttore dell’esercizio tranviario, per i quali peraltro è applicabile la medesima normativa come previsto dal D.M. del 15 marzo 1993.

Risposta: *Si conferma che in sede di prequalifica è sufficiente dichiarare il possesso del requisito dell’idoneità professionale all’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali, non essendo necessario in tale fase fornire la specifica indicazione dei singoli soggetti responsabili di cui al punto III.3.1) del bando di gara.*

Si conferma altresì che, stante la prevista alternativa tra trasporto tranviario e trasporto filoviario per il soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.3) lett. c), può essere alternativamente indicato il direttore dell’esercizio filoviario o il direttore dell’esercizio tranviario.

Con riguardo alla procedura in oggetto si chiede di rendere chiarimenti in ordine al seguente quesito:

- a) Nel caso di impresa ausiliaria appartenente ad altro Stato dell’Unione Europea e non operante in Italia, cui pertanto non risulta applicabile la normativa di cui alla Legge n. 68/1999, si chiede conferma che tale impresa ausiliaria, nell’ambito della dichiarazione richiesta dall’art. 49, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006, relativa al possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del medesimo decreto, possa omettere la dichiarazione relativa all’essere “in regola con le prescrizioni di cui alla L. 12.3.1999 n. 68 (recante ‘Norme per il diritto al lavoro dei disabili’)”, in quanto trattasi di normativa ad essa certamente non applicabile, o diversamente possa dichiarare di non averla violata proprio in quanto impresa non operante in Italia.

Risposta: *Tanto l’impresa concorrente quanto l’impresa ausiliaria, se stabilite in un Paese europeo diverso dall’Italia, sono tenute a dimostrare il rispetto della normativa in tema di diritto al lavoro dei disabili vigente nel Paese di stabilimento al momento della presentazione della domanda di partecipazione.*